



Regolamento del servizio idrico integrato

PARTE I

Distribuzione e fornitura dell'acqua potabile

Testo integrato con le modifiche approvate con delibera n. 8/03 dall'Assemblea Consortile dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 3 del Medio Valdarno in data 12 maggio 2003



INDICE

NORME GENERALI

- Art. 1 Ente gestore e norme per la fornitura dell'acqua
- Art. 2 Obbligatorietà del Regolamento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Sistema di distribuzione dell'acqua
- Art. 5 Tipo di fornitura

FORNITURE PER USO PUBBLICO

- Art. 6 Forniture per uso pubblico
- Art. 7 Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione
- Art. 8 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

FORNITURE PER USO PRIVATO

- Art. 9 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche ove esiste la condotta dell'acqua potabile
- Art. 10 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche non canalizzate
- Art. 11 Divieto di rivendita dell'acqua
- Art. 12 Domanda di allacciamento
- Art. 13 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura
- Art. 14 Preventivo
- Art. 15 Contratti per la fornitura dell'acqua
- Art. 16 Contratti di fornitura dei grandi usi produttivi
- Art. 17 Titolarità dei contratti d'utenza
- Art. 18 Voltura dell'utenza idrica
- Art. 19 Subentro nel contratto di fornitura
- Art. 20 Durata dei contratti di fornitura dell'acqua
- Art. 21 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura
- Art. 22 Riattivazione dell'utenza idrica
- Art. 23 Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore
- Art. 24 Prelievi abusivi

NORME TECNICHE

- Art. 25 Manutenzione delle condotte idriche
- Art. 26 Installazione del contatore
- Art. 27 Custodia del contatore
- Art. 28 Spostamento del contatore
- Art. 29 Limitatori di portata
- Art. 30 Verifica del livello di pressione
- Art. 31 Interruzione del servizio
- Art. 32 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti
- Art. 33 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata
- Art. 34 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi
- Art. 35 Impianti di pompaggio
- Art. 36 Serbatoi
- Art. 37 Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.
- Art. 38 Modifiche degli impianti idrici privati
- Art. 39 Vigilanza impianti ed apparecchi

NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

- Art. 40 Criteri di fatturazione dei consumi
- Art. 41 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate

Art. 42 Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente

Art. 43 Perdite, danni, responsabilità

Art. 44 Pagamento dei consumi delle utenze

Art. 45 Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'utente

Art. 46 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto

Art. 47 Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

Art. 48 Comunicazioni e reclami

Art. 49 Deposito cauzionale

Art. 50 Addebiti in caso di ritardato pagamento

Art. 51 Addebiti vari

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 52 Prelievo e fornitura d'acqua con mezzi diversi dalla normale rete di distribuzione

Art. 53 Applicabilità del diritto comune

NORME TRANSITORIE

Art. 54 Utenze raggruppate

Art. 55 Utenze preesistenti - Norme in materia di depositi cauzionali

Art. 56 Contratti di utenza preesistenti

NORME GENERALI

Art. 1 Ente gestore e norme per la fornitura dell'acqua

Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni aderenti all'Autorità di Ambito Territoriale n.3 Medio Valdarno (AATO n. 3) nei quali il servizio acquedotto sia assunto dalla società PUBLIACQUA S.p.A., in seguito denominata in breve con il termine "Azienda". Esso regola le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente.

Art. 2 Obbligatorietà del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'utente oppure mediante avviso pubblicato sulla stampa locale

L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato.

Le variazioni al presente Regolamento saranno approvate dall'AATO n.3 su proposta dell'Azienda o a seguito di un processo di analisi svolto dall'Azienda ma promosso dall'Autorità medesima.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti
2. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe
3. Contitolarità del contratto di fornitura: situazione in cui più utilizzatori sono titolari di uno stesso contratto di fornitura
4. Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica ed il gestore del servizio idrico integrato che impegna al rispetto del presente Regolamento.
5. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione
6. Deposito cauzionale: importo versato dall'utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso
7. Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra
8. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale
9. Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso
10. Domanda d'allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
11. Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale
12. Indennizzo automatico: importo riconosciuto automaticamente all'utente nel caso in cui il gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, laddove previsto dalla Carta stessa
13. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri

14. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere
15. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione
16. Portata istantanea: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo
17. Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate
18. Presa stradale: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale
19. Punto di consegna:
 - a) Per utenze singole: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata (All. A – schema 1);
 - b) Per utenze raggruppate servite da un unico contatore: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata (All. A – schema 2);
 - c) Per condomini esistenti serviti da un'unica presa e con contatori posti all'interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di contatore generale: il punto di consegna è rappresentato dal rubinetto d'intercettazione posto al limite tra proprietà pubblica e privata (All. A – schema 3).
20. Riattivazione: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore divisionale che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento
21. Ripartizione dei consumi: suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il gestore del servizio.
22. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
23. Sospensione della fornitura: temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica
24. Tipologia d'utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
25. Articolazione tariffaria: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo
26. Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi
27. Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un condominio, servite da un unico contatore, con le quali il gestore non ha stipulato il contratto di fornitura. Queste utenze sono gestite dall'amministratore o da ditte specializzate
28. Utenze preesistenti: utenze trasferite dai precedenti gestori all'Azienda alla data di approvazione del presente Regolamento
29. Utenze raggruppate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari

Art. 4 Sistema di distribuzione dell'acqua

L'Azienda garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla ad uso potabile secondo le vigenti norme.

Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o, comunque, per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente nel contratto di fornitura.

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).

Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.). Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo pubblico o atto equipollente, dove dovranno essere indicati:

- Luogo di erogazione
- Data di inizio e di cessazione della fornitura
- Utilizzo per cui è richiesta la fornitura
- Numero dei fruitori del servizio.

Per le forniture a forfait l'utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di attivazione, come specificato nel tariffario, e dell'importo dei consumi presunti, calcolati alla tariffa base nel tempo in vigore, da determinarsi in relazione all'uso richiesto e proporzionalmente al numero dei giorni di fornitura.

Nel caso in cui non possa essere usato un allacciamento esistente, il richiedente dovrà provvedere al pagamento delle spese di allacciamento da determinarsi mediante redazione del preventivo così come previsto al successivo Art. 14.

Art. 5 Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per uso pubblico,
- Forniture per uso privato;

Tale ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali:

- a) **Uso domestico** – è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno di unità abitativa/e;
- b) **Piccolo uso produttivo** – sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale o del settore terziario, nonché per uso edilizio, con consumi annui fino a 500 mc.;
- c) **Grande uso produttivo** – sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale o del settore terziario, nonché per uso edilizio, con consumi annui superiori a 500 mc.;
- d) **Uso agricolo e allevamento bestiame** – sono le forniture per uso idropotabile destinate ad attività agricole e/o di allevamento bestiame con contratto stipulato sulla base di idonea documentazione;
- e) **Uso antincendio** – rientra in tale tipologia l'attingimento d'acqua dalla presa all'uopo predisposta per essere utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi. Non è consentito prelevare da queste prese per usi diversi, se non precedentemente autorizzati dall'Azienda;
- f) **Uso promiscuo** – tale particolare condizione contrattuale è unicamente attribuita alle utenze già esistenti alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento ed alle quali sia stata già riconosciuta dal precedente gestore. L'uso promiscuo è specificamente disciplinato dal successivo Art. 41;
- g) **Uso autoclave o troppo pieno** – tale condizione contrattuale è attribuita alle utenze di controllo per fuoriuscita dall'impianto di autoclave in seguito a malfunzionamento del galleggiante.

Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata, saranno applicati i criteri e le tariffe nel tempo stabiliti dalla competente Autorità d'Ambito.

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 6 Forniture per uso pubblico

Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività cittadina.

Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico:

1. gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;

2. le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo gratuito immobili od impianti di proprietà della pubblica Amministrazione;
3. le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione che gestiscono a titolo gratuito immobili od impianti della Pubblica Amministrazione;
4. gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra.

Art. 7 Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione

La realizzazione degli allacciamenti è eseguita dall'Azienda su richiesta ed a spese dei soggetti di cui al precedente Art. 6

Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dei soggetti di cui al precedente articolo per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto d'utenza.

I consumi di tali utenze non sono regolati da impegni e sono, di norma, misurati da contatori ed, eccezionalmente, conteggiati a forfait.

Art. 8 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

E' rigorosamente vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane, fontini e fontanelli pubblici per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei fontini e dei fontanelli tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b). Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.

FORNITURE PER USO PRIVATO

Art. 9 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche ove esiste la condotta dell'acqua potabile

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale), ove già esiste la condotta dell'acqua potabile dell'Azienda, entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuto disponibile (e sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongano) l'Azienda è tenuta alla fornitura di acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti da parte dell'AATO.

Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.

Art. 10 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche non canalizzate

Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Azienda provvederà all'estensione della rete totalmente a proprio carico quando si verificherà una delle seguenti condizioni:

1. l'intervento è previsto nel P.O.T. triennale perché valutato prioritario;

2. l'intervento ha un costo uguale o inferiore a € 1.000,00 per utente potenziale.

Nel caso in cui il costo si collochi nella fascia tra € 1.000,01 e € 2.500,00 ad utente potenziale da servire, gli utenti saranno chiamati a contribuire per la quota parte di costo compresa all'interno della fascia nella misura del 50%, restando totalmente a carico dell'Azienda il rimanente 50% e la quota parte relativa alla prima fascia di costo.

Infine, se l'intervento eccede il costo unitario di € 2.500,00 ad utente potenziale, tutta la quota parte eccedente tale importo dovrà essere messa a carico degli stessi utenti.

Nel caso la Pubblica Amministrazione intenda contribuire al finanziamento della quota parte a carico degli utenti potenziali, agli stessi utenti saranno attribuiti i costi al netto di tale finanziamento.

I valori di soglia come sopra individuati sono suscettibili di incremento annuale pari al tasso di inflazione accertato nell'anno precedente.

L'Azienda può accogliere le richieste d'allacciamento, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando, da parte di ciascun utente richiedente, sia versato anticipatamente un corrispettivo pari al costo totale di realizzazione della tubazione stradale suddiviso per il numero dei potenziali utenti, fatti salvi i parziali contributi alla realizzazione da parte dell'Azienda e al netto dell'eventuale finanziamento delle Pubbliche Amministrazioni del territorio interessato.

L'Azienda rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera che entreranno nella sua piena disponibilità.

Nel caso di lottizzazione di terreni a scopo edilizio, i costi per l'estensione della rete idrica e eventuale potenziamento degli impianti esistenti, in quanto oneri di urbanizzazione primaria, sono interamente a carico del lottizzante

Art. 11 Divieto di rivendita dell'acqua

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dall'Azienda. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente ed il pagamento di una penale di cui al successivo Art. 51, lettera a) del presente Regolamento.

Art. 12 Domanda di allacciamento

La domanda di allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Azienda e sottoscritto dal richiedente; la richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente e sottoscritta per accettazione da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al momento della redazione del preventivo di spesa.

Per le richieste di allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto nel modulo predisposto dall'Azienda sono indicati dettagliatamente i documenti da presentare contestualmente alla richiesta, e più esattamente:

- 1) una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/2000, dalla quale risulti, con esattezza, l'ubicazione della futura costruzione;
- 2) una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e del contatore da ubicare al limite tra la proprietà pubblica e privata e, comunque, in posizione concordata tra Azienda e richiedente.

Al momento della presentazione della domanda di allacciamento, l'Azienda darà opportuna ed adeguata informazione al richiedente, riguardo alla possibilità di realizzare direttamente a propria cura e spese l'allacciamento alla condotta stradale, nel rispetto di specifiche tecniche fissate dall'Azienda precisando, in particolare, che non rientrano in questa condizione le derivazioni dalla condotta stessa, nonché le manovre sulla rete idrica che sono di esclusiva competenza della Azienda.

Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare.

Le domande di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, prima dell'inizio dei lavori l'utente dovrà dichiarare di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni sollevando l'Azienda da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati, da parte del richiedente, i documenti specificati nel modulo stesso.

Art. 13 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà dell'Azienda rifiutare lo stesso o revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi.

L'Azienda, per servire utenze diverse da quelle domestiche che richiedono portate o forniture considerate dalla stessa elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di somministrazione "limitato ed interrompibile". Le condizioni d'esercizio, offerte dall'Azienda, possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa senza preavviso.

Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.

Art. 14 Preventivo

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, l'Azienda provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura.

I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo è previsto un indennizzo automatico, a favore del richiedente, così come meglio specificato nella summenzionata Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il preventivo avrà validità 90 giorni dalla data di comunicazione all'utente; trascorso tale termine, su richiesta dell'utente, il preventivo sarà aggiornato con i prezzi e le modalità al tempo vigenti calcolate sulla base del prezzario allegato al regolamento.

Art. 15 Contratti per la fornitura dell'acqua

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E' fatto obbligo all'utente di comunicare all'Azienda ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento.

Le spese di bollo, registrazione e deposito cauzionale, così come stabilite nel successivo Art. 49, inerenti ai contratti, sono a carico degli utenti.

Art. 16 Contratti di fornitura dei grandi usi produttivi

Fatte salve le norme generali fissate nel precedente articolo, per le forniture idriche destinate "ai grandi usi produttivi" è fatto obbligo all'utente determinare, in sede contrattuale, l'impegno di portata; sulla base di tale impegno l'Azienda è vincolata ad assicurare una fornitura che garantisca

l'erogazione della quantità di acqua impegnata, mentre, per converso, l'utilizzatore è impegnato a ritirare tutta la quantità di acqua impegnata o, comunque, a pagare l'importo corrispondente. L'Azienda è autorizzata ad installare, a carico dell'utente, oltre al contatore, dispositivi di regolazione del flusso per non provocare fluttuazioni di pressione sulla rete per eccesso di prelievo.

Art. 17 Titolarità dei contratti d'utenza

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato all'Azienda i corrispettivi relativi, il contratto di fornitura è intestato come segue:

- a) per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo (di durata pari almeno a quella del contratto di fornitura, ai sensi dell'Art. 20 del presente Regolamento), da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;
 - b) per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti è intestato:
 - nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
 - in caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;
 - c) per la fornitura dell'acqua per uso edilizio all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.
- Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 18 Voltura dell'utenza idrica

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, di cui all'articolo precedente, da disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto.

Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza.

In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per l'Azienda la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove saranno accreditati il deposito cauzionale versato (come previsto al successivo Art. 49) e gli interessi maturati a tale data sullo stesso.

Art. 19 Subentro nel contratto di fornitura

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro e comprendente il

riaccredito del deposito cauzionale e dei relativi interessi maturati a tale data. Il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa imposta di bollo e del deposito cauzionale, al tempo in vigore.

Art. 20 Durata dei contratti di fornitura dell'acqua

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta o pattuizioni diverse per casi particolari che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

Art. 21 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici preposti dell'Azienda citando il codice d'utenza o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, dichiarando la lettura finale del contatore nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

La disdetta comporta la chiusura del contatore, entro gli standard di qualità previsti, e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale versato e degli interessi maturati.

L'Azienda deve essere messa in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale dell'Azienda.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Art. 22 Riattivazione dell'utenza idrica

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura.

Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.

Art. 23 Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con l'Azienda, all'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale dell'Azienda o dalla stessa incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto dall'Azienda. Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.

L'utente è tenuto, previo controllo, a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia.

Art. 24 Prelievi abusivi

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dall'Azienda.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti gestiti dall'Azienda se non espressamente autorizzati dalla stessa Azienda.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata all'Azienda e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'utente, adeguato alle diverse condizioni.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio (Art 5, lett. e), saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'Art. 51 del presente Regolamento e saranno fatturati alla I tariffa di eccedenza in vigore moltiplicata per dieci. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali e, in ogni caso, adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra previste non saranno applicate ed il quantitativo d'acqua prelevato sarà addebitato all'utente alla tariffa base per tempo vigente.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

NORME TECNICHE

Art. 25 Manutenzione delle condotte idriche

Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente all'Azienda (salvo quanto stabilito nei successivi Artt. 26, 27 e 28) e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l'applicazione delle penalità previste al successivo Art. 51, con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte dell'Azienda.

Gli allegati B1, B2, B3 e B4 definiscono graficamente i limiti di competenza e di proprietà tra Azienda ed utente.

Art. 26 Installazione del contatore

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore.

Esso sarà collocato nel luogo stabilito dall'Azienda, sentito l'utente; ogni modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso dell'Azienda.

I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dall'Azienda restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dall'Azienda in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Azienda.

L'utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

L'Azienda fornisce lo sportello a protezione del contatore e sono a carico dell'utente le spese per la posa in opera dello stesso e per la sua successiva manutenzione.

Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dall'Azienda e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione

dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.

L'utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 27 Custodia del contatore

L'Azienda provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.

L'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

La manomissione dei sigilli apposti dall'Azienda, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto dell'Azienda di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, l'Azienda farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà dell'Azienda chiudere il contatore ed, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti autorità.

Qualora l'utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Azienda, in modo che la medesima possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese dell'Azienda. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'utente) l'Azienda provvederà ad informare successivamente l'utente inviando, per mezzo del servizio postale, copia del verbale di sostituzione.

In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore generale (allegato A – schema 3), ed i contatori posti all'interno del condominio (e quindi dove esistano per ogni unità immobiliare contratti di fornitura diretti con l'Azienda), il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. In caso di inottemperanza da parte del condominio l'Azienda potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Art. 28 Spostamento del contatore

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti dell'Azienda o da personale incaricato dalla stessa.

Per ragioni di sicurezza o prevenzione, debitamente rilevate e comunicate, l'Azienda ha facoltà di imporre all'utente lo spostamento del contatore a spese dell'utente medesimo. In deroga a quanto sopra previsto, lo spostamento potrà essere eseguito con spese in toto o in parte a carico dell'Azienda (ad eccezione delle opere murarie e di collegamento all'impianto interno) solo ed esclusivamente quando tale intervento derivi da una maggiore facilità d'accesso per l'Azienda e solo a seguito di valutazione congiunta con l'utente.

L'Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente qualora il contatore stesso venga, per modifiche ambientali fatte eseguire dall'utente, a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.

L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione all'Azienda di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza, l'Azienda ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

L'utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale dell'Azienda o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l'obbligo per l'utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

Art. 29 Limitatori di portata

L'Azienda ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 30 Verifica del livello di pressione

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale dell'Azienda o dalla stessa incaricata alla presenza dell'utente previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario che sarà addebitato nella prima fattura utile.

Art. 31 Interruzione del servizio

L'Azienda garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori.

Pertanto, le utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, l'Azienda avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.

L'Azienda s'impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 32 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

Spetta all'Azienda:

1. Stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro della presa e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall'utente o consentito dall'Azienda stessa;
2. Scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore.

Le prese saranno realizzate in conformità con gli schemi 1 e 2 di cui all'allegato A.

I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza l'Azienda al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali costi saranno preventivati dall'Azienda in seguito ad esplicita richiesta dell'utente, secondo quanto previsto all'Art. 14 del presente Regolamento.

L'utente può realizzare direttamente, a proprio totale carico e secondo le norme tecniche prescritte dall'Azienda nell'allegato specifico, l'allacciamento, ad esclusione dell'operazione di derivazione dalla condotta stradale con relative manovre sulla rete e dell'installazione del contatore. Sono previste due tipologie di intervento:

1. L'utente esegue tutte le opere di scavo, riempimento e ripristino con esclusione delle opere idrauliche che restano a carico dell'Azienda, cui spetta anche il coordinamento dell'intervento;
2. L'utente esegue, oltre a quanto sopra, anche le opere idrauliche (utilizzando materiali propri), con esclusione del collegamento alla rete e delle eventuali manovre sulla stessa

In entrambi i casi il costo dell'allacciamento conteggiato dall'Azienda terrà conto solo delle opere eseguite dalla stessa.

Nelle strade o piazze con pavimentazione a lastrico rimane a carico dell'utente la spesa relativa alla rimozione e ripristino della pavimentazione, da eseguirsi tramite ditta specializzata, di gradimento della Pubblica Amministrazione competente.

L'allacciamento rimane di proprietà pubblica e resta a carico dell'Azienda ogni onere di manutenzione. A tal fine si precisa che la manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere saranno comunque a carico del richiedente sino al limite della sua proprietà ed a carico dell'Azienda dal limite della proprietà alla condotta adduttrice.

Risulta pertanto a carico dell'utente, in base alle indicazioni dei tecnici dell'Azienda, l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore, oltre, naturalmente, ai successivi ripristini, come già previsto dall'Art. 26.

Art. 33 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

Le opere realizzate dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all'adduzione dell'acqua.

Le tubazioni di derivazione d'utenza a valle del contatore generale, collocate a cura dell'utente in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.

Nell'interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini.

Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.

Nessuna tubazione dell'impianto potrà, di norma, sottopassare od essere posta all'interno di fogni, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti dell'Azienda o da personale incaricato dalla stessa.

L'Azienda provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del contatore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'utente nel rispetto delle normative vigenti.

L'Azienda si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

Art. 34 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento all'Azienda degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Art. 35 Impianti di pompaggio

Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

Art. 36 Serbatoi

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

In relazione ai nuovi impianti di allacciamento di utenza, questi dovranno rispondere esclusivamente ai criteri raffigurati negli schemi 1 e 2 di cui all'allegato "A".

Per gli impianti esistenti che necessitano di serbatoi di accumulo, in via transitoria ed unicamente nei casi in cui è accertata da parte dell'Azienda l'impossibilità di conformarsi agli schemi di cui sopra, l'utente è tenuto a stipulare apposito contratto per l'installazione di un contatore sullo scarico del "troppo pieno" del serbatoio con le modalità che saranno indicate dal tecnico aziendale. Gli eventuali consumi registrati verranno fatturati alla tariffa base per tempo in vigore.

Art. 37 Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.

Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dall'Azienda, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, l'Azienda potrà esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale dell'Azienda, che l'utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione dell'acqua.

Art. 38 Modifiche degli impianti idrici privati

Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d'accumulo, di cui ai precedenti Artt. 35 e 36, dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua.

L'Azienda si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.

In caso di inadempienza l'Azienda ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora si tratti di modifiche atte ad avere un migliore afflusso dell'acqua, l'Azienda declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione nel caso esse non siano eseguite.

Art. 39 Vigilanza impianti ed apparecchi

L'Azienda ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale dell'Azienda o dalla stessa incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati dell'Azienda, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per

assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte dell'Azienda.

Resta infine salvo il diritto dell'Azienda di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

Art. 40 Criteri di fatturazione dei consumi

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Le modalità e la periodicità delle fatturazioni sono fissate dall'Azienda. In ogni caso è garantita almeno una fatturazione semestrale sulla base della tipologia delle utenze allacciate e di scelte organizzative e funzionali per garantire il miglior servizio all'utenza.

Sulla base di questi criteri generali, e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi, l'Azienda potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra.

I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'utente, con l'esclusione dei due maggiori consumi rilevati nel periodo di riferimento. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato un primo conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. Quale ulteriore garanzia per l'utente della corretta applicazione delle fasce di consumo annue o di eventuali variazioni tariffarie intervenute, l'Azienda effettuerà il conguaglio definitivo con la fatturazione, a seguito di lettura effettiva, successiva o pari al 31 dicembre di ciascun anno. In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie (ai sensi dell'Art. 15 del presente Regolamento) l'Azienda provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione. Tali conguagli saranno effettuati con il criterio del pro-die.

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale dell'Azienda o comunque incaricato dalla stessa, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo d'acconto, come sopra determinato. L'Azienda s'impegna a rendere operativo un servizio che consenta all'utente di comunicare l'autolettura anche telefonicamente.

L'Azienda effettua almeno una lettura in ogni semestre del contatore con propri incaricati nell'arco di un anno; qualora ciò non sia possibile, per cause imputabili all'utente, quest'ultimo sarà invitato, mediante raccomandata A.R., a provvedere e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale, come da apposito tariffario di cui al successivo Art. 51, che sarà addebitata nella prima fattura utile, ed alla possibile interruzione del servizio, così come previsto dal precedente Art. 39.

Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso (compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dall'Azienda) che abbia determinato una minore fatturazione rispetto agli effettivi consumi dell'utente, l'Azienda provvederà ad addebitare gli stessi in base a quelli rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano

consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza. In ogni caso verrà applicata la penale prevista al successivo Art. 51.

In caso di guasto del contatore accertato dall'Azienda sarà fatturato, di norma, il consumo riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente oppure, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del contatore. L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l'utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati, e quindi non pagati, o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.

Art. 41 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate

Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio, e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti nel condominio stesso, sarà fatturato dall'Azienda tenuto conto degli scaglioni e delle tariffe previste e del numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presenti nel complesso condominiale.

Nei condomini serviti da un unico contatore generale, in cui si renda possibile la gestione diretta dei contatori delle unità immobiliari a seguito di stipula dei contratti di fornitura tra Azienda e i singoli condomini, la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:

- i consumi dei singoli condomini verranno fatturati in base alla lettura dei rispettivi contatori divisionali da parte dell'Azienda, applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore, in base all'utilizzo;
- l'eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale condominiale (che rimarrà o sarà installato a cura dell'Azienda) e la somma dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata all'utenza raggruppata alla tariffa base al momento in vigore.

Art. 42 Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica che sarà effettuata dall'Azienda con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.

Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con uno nuovo, previa autorizzazione dell'utente.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno.

Nel caso in cui il contatore risulti idoneo, l'utente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo, previsto nel tariffario, che sarà addebitato nella prima fattura utile. Qualora l'effettuazione della prova abbia richiesto la sostituzione del contatore ed abbia dimostrato l'idoneità dello stesso, oltre al corrispettivo previsto sarà addebitato anche il costo del contatore sostituito.

Nel caso in cui il contatore risulti non idoneo, lo stesso, se non fosse stato ancora provveduto, sarà sostituito a spese e cura dell'Azienda e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, e comunque per un periodo massimo di 365 giorni precedenti la data di richiesta della verifica.

Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica.

Art. 43 Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

Così come stabilito dal precedente Art. 27 l'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte,

né l'Azienda può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte evidenziate da un consumo superiore del 30% dei consumi medi rilevati negli ultimi due anni o del minor periodo fatturato, l'Azienda applicherà la tariffa base ai consumi eccedenti quelli medi come sopra indicati. Nei Comuni dove l'Azienda gestisce il servizio idrico integrato non verrà conteggiato sui consumi ridotti a perdita la quota per il servizio fognatura e/o depurazione.

Nel caso di nuove utenze le condizioni di cui sopra verranno applicate considerando il consumo medio della stessa tipologia d'uso.

La riduzione tariffaria sarà applicata sui consumi rilevati dal contatore alla data della riparazione, detratti i consumi medi come sopra descritti, ed a decorrere dal momento in cui hanno avuto inizio i consumi anomali e, comunque, non oltre i 365 giorni precedenti all'avvenuta riparazione del guasto. La riduzione è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'utente, all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione anche fotografica comprovante la tempestiva riparazione.

Allo scopo di verificare la validità della richiesta presentata dall'utente, l'Azienda si riserva la facoltà di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire con le seguenti modalità:

- d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'utente;
- con verifica diretta da parte del personale aziendale o da altro incaricato dall'Azienda.

Nel caso in cui l'Azienda, a seguito di lettura effettiva del contatore, rilevi una registrazione di consumi anomala rispetto ai dati storici, la stessa provvederà nel più breve tempo possibile a dare comunicazione all'utente di una eventuale presunta perdita occulta..

Art. 44 Pagamento dei consumi delle utenze

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse. Eccezionalmente l'Azienda effettuerà il servizio di esazione a domicilio. Tale servizio sarà effettuato su richiesta dell'utente e previo appuntamento e sarà soggetto al pagamento del corrispettivo previsto nel tariffario; da tale pagamento saranno escluse le categorie agevolate previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato al Punto 5.4.

Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'utente, come meglio specificato al Punto 6.1 della Carta del Servizio Idrico Integrato.

La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dall'Azienda.

È diritto dell'utente ricevere la fattura almeno 10 giorni prima della scadenza della stessa, quindi è obbligo dell'Azienda procedere alla consegna al servizio postale con un congruo anticipo. L'utente che, per motivi a lui non addebitabili, non dovesse ricevere la fattura entro il periodo di tempo sopra definito acquisisce un diritto di proroga di ulteriori 10 giorni rispetto alla ricezione della bolletta per effettuare il pagamento.

Qualsiasi opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata all'Azienda entro il termine di pagamento indicato nella fattura.

Nel caso in cui risulti all'Azienda, dopo la scadenza indicata in fattura, il mancato pagamento della stessa, l'utente sarà informato di tale condizione nella fattura immediatamente successiva a quella che risulta non pagata, evidenziandone l'importo, il periodo di riferimento e la data di scadenza.

In ogni caso, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata pagata, l'utente potrà essere messo in mora dall'Azienda attraverso una comunicazione scritta con indicazione della fattura insoluta. In detta comunicazione sarà inoltre indicata la data (non inferiore a 30 giorni dalla data di notifica) dopo la quale l'Azienda, se l'utente

non avrà provveduto al saldo di quanto dovuto, procederà alla sospensione del servizio senza ulteriori comunicazioni. L'azienda si impegna a fornire il duplicato della fattura insoluta su richiesta dell'utente

L'utente a cui sia stata notificata la messa in mora e che effettui il pagamento entro i termini sopra indicati, ma non direttamente presso le casse aziendali o all'esattore dell'Azienda, dovrà provvedere a darne comunicazione scritta o telefonica all'Azienda stessa, indicando in maniera esaustiva i termini dell'avvenuto pagamento.

Dopo la sospensione del servizio dovuta al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque, non oltre 45 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l'utente dovrà saldare tutte le fatture scadute oltre le penali e le prestazioni previste dal tariffario.

Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 45 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutte le spese che l'Azienda si troverà a sostenere. In quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.

La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Nel periodo d'interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l'addebito della quota fissa.

Art. 45 Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'utente

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 46 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto

Come disciplinato nei precedenti articoli, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, impegnandosi comunque ad informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio, secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (Artt. 18 e 19 del presente Regolamento);
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (Art. 24 del presente Regolamento);
- c) prelievi abusivi (Art. 24 del presente Regolamento);
- d) cessione dell'acqua a terzi (Art. 11 del presente Regolamento);
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (Artt. 37 e 38 del presente Regolamento);
- f) opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte dell'Azienda (Artt. 39 e 40 del presente Regolamento);
- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte dell'Azienda (Art. 39 del presente Regolamento);
- h) in caso di pericolo per persone o cose;
- i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso (Artt. 25 e 26 del presente Regolamento);
- j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (Art. 44 del presente Regolamento).

La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l'utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto

nei casi di cui alle lettere c), d), h), e j). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere f) e i).

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e l'Azienda potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto dall'Azienda, a mezzo raccomandata A/R inviata all'utente, che sarà legittimata a richiedere la restituzione del contatore.

Art. 47 Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dall'Azienda in caso di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'utente e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi fatturati particolarmente consistenti, secondo le norme interne per tempo in vigore.

Art. 48 Comunicazioni e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente deve rivolgersi alle strutture competenti dell'Azienda nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte al di fuori di dette strutture e in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, non potrà essere ritenuta valida.

Art. 49 Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura l'utente deve versare un deposito cauzionale, fruttifero d'interessi al tasso legale, che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'utente stesso.

Tale deposito sarà calcolato per ogni unità immobiliare e sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze proprie delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e dello Stato.

Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale all'atto della stipula del contratto non sarà richiesto alcun deposito o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato insieme agli interessi eventualmente maturati nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa. Qualora venga revocata la domiciliazione bancaria o postale sarà provveduto all'addebito del deposito cauzionale con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca.

Il valore del deposito è determinato in base ai criteri sotto indicati e, comunque, nel rispetto delle diverse tipologie d'uso e tariffe vigenti tempo per tempo:

1. uso domestico: il deposito cauzionale è determinato sulla base di un consumo medio annuo di 200 mc. ad unità immobiliare calcolato alle tariffe al tempo in vigore e rapportato ad un periodo di due mesi;
2. piccolo uso produttivo: il deposito cauzionale è determinato in base alla quantità massima di mc. annui ad unità immobiliare previsti per la tariffa base rapportati ad un periodo di due mesi;
3. uso promiscuo: il deposito cauzionale è determinato dalla somma dei due metodi precedenti;
4. grande uso produttivo: il deposito cauzionale è determinato in base alla quantità annua di mc. impegnati dall'utente rapportato ad un periodo di due mesi.
5. uso irriguo, allevamento animali e antincendio: il deposito cauzionale è determinato secondo il tariffario, per tempo vigente, per la relativa categoria e di cui al successivo Art. 51.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il deposito cauzionale sarà adeguato dall'Azienda tenuto conto dei consumi storici dell'utente. Successivamente, in sede di conguaglio annuo, il deposito cauzionale potrà essere adeguato sulla base dei consumi dell'anno precedente o minor periodo fatturato.

In caso di cessazione del rapporto di utenza il deposito sarà rimborsato con l'ultima fattura utile insieme agli interessi maturati.

Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

Art. 50 Addebiti in caso di ritardato pagamento

Il mancato pagamento delle somme dovute all'Azienda a seguito dell'emissione di fatture ai sensi dei precedenti Artt. 40, 41 e 44 entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:

- nei primi 10 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato un interesse pari al tasso legale commisurato in funzione dell'importo dovuto e dei giorni effettivi di ritardo;
- dall'11° giorno, agli interessi sopra descritti sarà applicata una maggiorazione del 3,5%, anch'essa rapportata ai giorni effettivi di ritardo.

Tali somme saranno addebitate all'utente nella prima fattura emessa successivamente alla contabilizzazione del pagamento.

Art. 51 Addebiti vari

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (Art. 11 del presente Regolamento);
- b) penale per prelievi abusivi (Art. 24 del presente Regolamento)
- c) penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (Art. 26 del presente Regolamento);
- d) corrispettivo per le vulture d'utenza (Art. 18 del presente Regolamento);
- e) corrispettivo per subentro (Art. 19 del presente Regolamento);
- f) corrispettivo per la riapertura del contatore (Art. 22 del presente Regolamento);
- g) corrispettivo per la prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso (Art. 42 del presente Regolamento);
- h) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
- i) corrispettivo per esazione fatture al domicilio dell'utente (Art.44 del presente Regolamento);
- j) deposito cauzionale (Art. 49 del presente Regolamento);
- k) addebiti per interessi di ritardato pagamento (Art. 50 del presente Regolamento);
- l) penale per mancata lettura contatore (Art. 40 del presente Regolamento).
- m) canone annuo per uso antincendio (Art.5 lett. del presente Regolamento)
- n) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale (Art. 25 del presente Regolamento);
- o) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione (Art. 30 del presente Regolamento).

Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dall'A.ATO n. 3 su proposta degli organi aziendali e rese note nei modi e nei termini ritenuti più congrui dall'Azienda.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 52 Prelievo e fornitura d'acqua con mezzi diversi dalla normale rete di distribuzione

L'Azienda stabilirà norme specifiche per il prelievo e la fornitura sia d'acqua potabile sia d'acqua non potabile attraverso:

- autocisterne private o altri mezzi di trasporto su gomma;
- contenitori per acqua potabile
- reti diverse dal normale sistema di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 53 Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

NORME TRANSITORIE

Art. 54 Utenze raggruppate

Le utenze raggruppate si dividono in due tipologie:

1. utenze raggruppate con contatori divisionali privati in proprietà condominiale accessibile
2. utenze raggruppate con contatori divisionali privati in proprietà condominiale non accessibile.

Nel primo caso l'amministratore, in nome e per conto del condominio, può richiedere all'Azienda la trasformazione del contratto di fornitura condominiale. A tale richiesta farà seguito la verifica dell'esistenza di condizioni tecniche e normative per l'instaurazione di un rapporto contrattuale individuale tra i singoli condomini e l'Azienda. Le norme che regoleranno la procedura di verifica saranno predisposte entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento e sottoposte alla verifica ed all'approvazione dell'AATO n. 3. Qualora tali condizioni siano esistenti sarà applicato quanto previsto al precedente Art. 41.

Nel secondo caso l'Azienda s'impegna a fornire direttamente un "servizio" di ripartizione dei consumi condominiali (lettura contatori divisionali, fatturazione dei consumi relativi e incasso) di cui le utenze condominiali esistenti potranno avvalersi. Questo servizio sarà realizzato dalla Azienda entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

La metodologia di fatturazione dei consumi prevederà:

- lettura dei contatori divisionali;
- emissione di singole bollette con applicazione delle tariffe di competenza di ciascun utilizzo secondo il sistema tariffario d'Ambito;
- ripartizione della differenza fra il consumo misurato al contatore condominiale e la somma dei singoli consumi in parti uguali fra i vari condomini;
- differenza fra somma degli importi delle singole bollette e l'importo della fattura condominiale decurtata in maniera proporzionale ai consumi dei singoli condomini.

L'Azienda darà ampia informazione agli utenti potenzialmente interessati sull'avvio, sui tempi, le modalità ed il costo inerenti il servizio sopra indicato.

Il presupposto indispensabile per la presentazione delle richieste di trasformazione è comunque sin da ora indicato nella seguente condizione: i contatori divisionali devono essere ubicati in modo tale da garantire l'effettiva accessibilità al personale incaricato dall'Azienda per consentire agevolmente la verifica, la sostituzione, la lettura e la chiusura per disdetta o morosità degli stessi.

Di conseguenza dovrà essere garantita e sottoscritta da parte dell'amministratore del condominio la possibilità d'accesso, in ogni momento, all'interno della proprietà condominiale (pianerottolo, cortile, ingresso condominiale, ecc.) per l'espletamento delle attività sopra descritte.

Allo scopo di favorire il massimo sviluppo delle trasformazioni di cui ai precedenti comma l'Azienda potrà promuovere una campagna d'incentivi rivolta a quei condomini in cui non siano presenti le condizioni necessarie alla trasformazione. Le forme di tali incentivi saranno individuate successivamente e comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Tali campagne, finalizzate in particolare a portare all'esterno delle singole unità immobiliari i contatori divisionali, ricollocandoli in area pubblica, o comunque condominiale come sopra descritto, testimonieranno la propensione dell'Azienda alla definizione di un rapporto contrattuale individuale.

Sarà cura dell'Azienda dare ampia divulgazione agli utenti interessati circa i tempi e le modalità attuative degli impegni assunti con la presente norma transitoria.

Art. 55 Utenze preesistenti - Norme in materia di depositi cauzionali

A partire dalla prima fatturazione dei consumi dell'anno 2002 l'Azienda provvederà a addebitare, agli utenti attivi, il deposito cauzionale determinato in base al precedente Art. 49 in forma rateizzata per la durata di tre fatturazioni.

Art. 56 Contratti di utenza preesistenti

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dall'Azienda e sottoscritti dall'utente nei termini stabiliti negli Artt. 15, 16 e 17. I contratti stipulati dagli utenti con i precedenti gestori sino a tale data e trasferiti all'Azienda, si intenderanno adeguati alle normative di questo Regolamento mediante adesione dell'utenza con il pagamento della prima fattura emessa riguardante i consumi idrici dell'anno 2002. Affinché l'adesione sia consapevole l'Azienda invierà all'utente, con la prima fatturazione utile, un'informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui, tra l'altro, saranno indicati i recapiti ove ottenere il presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato.

In caso di mancato pagamento della prima fattura sopra richiamata, ai sensi del precedente Art. 44, l'Azienda si riserva la facoltà di interrompere il servizio idrico anche per la mancata accettazione del contratto di fornitura.